

## Regolamento ICI - Comune di PISTICCI

**Tipo regolamento:** Regolamento ICI

**Titolo:** Regolamento ICI

**N° articoli:** 55

Art. 1

### **Art. 1 .- PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli così come definiti nei successivi articoli siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 2

### **Art. 2 .- DEFINIZIONE DI FABBRICATO**

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel edilizio urbano.

2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Art. 3

### **Art. 3 .- DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE**

1. Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti ovvero adottati anche se non ancora approvati, od in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità dall'art.5/bis della legge 8 agosto 1992, n.359.

2. Sono considerati non fabbricabili i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro -silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n.9, e soggette al corrispondente obbligo dall'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 4

### **Art. 4 .- DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO**

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Art. 5

#### **Art. 5 .- SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 1, il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

3. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Art. 6

#### **Art. 6 .- SOGGETTO ATTIVO**

1. L'imposta è accertata, liquidata e riscossa dal Comune.

Art. 7

#### **Art. 7 .- BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 1, come determinato a norma di questo Titolo.

Art. 8

#### **Art. 8 .- BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione ed aumentati del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- a) 34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale C/I (negozi e botteghe);
- b) 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/10 (uffici e studi privati di categoria catastale D (immobili a destinazione speciale);
- c) 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria), B (immobili per uso di alloggi collettivi) e C (immobili a destinazione commerciale e varia) diversi dai precedenti.

Art. 9

#### **Art. 9 .- BASE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO**

1. per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art.3 della legge 1 giugno 1939, n.1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita d'estimo della categoria A/4 classe 3 (da incrementare del 5%), il moltiplicatore 100 volte.

Art. 10

**Art. 10 .- BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA DEI FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE D**

1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote d'ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, ed applicando, per ciascun annodi formazione dello stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

2. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 1994, n.701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali.

3. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili dei locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Art. 11

**Art. 11 .- IMMOBILI APPARTENENTI A PIÙ SOGGETTI PASSIVI**

1. Nel caso di contitolarità, su un medesimo immobile, dei diritti reali da e di più soggetti, la comunicazione fatta da uno dei contitolari libera gli altri.

2. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n.2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio.

Art. 12

**Art. 12 .- BASE IMPONIBILE DEGLI ALTRI FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO**

1. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita proposta, se è stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle finanze del 19 aprile 1994, n.701.

2. In mancanza della rendita proposta a norma del comma precedente, il valore è determinato sulla base della rendita catastale attribuita ai fabbricati similari già iscritti.

Art. 13

### **Art. 13 .- BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

fino a 120 milioni di lire;

b) del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;

c) del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.

2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.

Art. 18

#### **Art. 18 .- DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**

1. L'aliquota é stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo.

2. Se la delibera non è stata adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille.

Art. 19

#### **Art. 19 .- DIVERSIFICAZIONE TARIFFARIA**

1. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.

2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale.

3. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 20

#### **Art. 20 .- RIDUZIONE PER FABBRICATI INAGIBILI, INABITABILI O FATISCENTI**

1. Ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, l'imposta è ridotta del 50%.

2. Sono considerati inagibili od inabitabili i fabbricati per i quali, non sussistendo più i requisiti per il rilascio dei rispettivi certificati di agibilità od abitabilità, risultano permanentemente inidonei all'uso al quale sono destinati. L'inidoneità è presunta qualora non risulti superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, limitatamente ai fabbricati non utilizzati da almeno 10 anni.

3. L'inagibilità od inabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. Il contribuente, in alternativa, ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, nella quale deve indicare la sussistenza delle

1968, n. 15 e successive modificazioni, nella quale deve indicare la sussistenza delle condizioni che rendono inagibile od inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile specificando la data dalla quale le stesse hanno avuto inizio, in tal caso il Comune può effettuare ogni accertamento per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente adottando, ove necessario, i conseguenti provvedimenti.

4. La riduzione e le condizioni di cui ai commi precedenti vengono applicati anche per i fabbricati considerati fatiscenti.

5. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'eventuale sopravvenuta perdita delle condizioni indicate nei commi precedenti presentando apposita comunicazione entro 60 giorni dalla data in cui il fabbricato non risulta più in grado di soddisfare le medesime condizioni. In caso di mancata o tardiva comunicazione, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento, è applicata la sanzione di £.200.000 (duecentomila).

Art. 21

#### **Art. 21 .- NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.

Art. 22

#### **Art. 22 .- UNITÀ IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Sono equiparate alle abitazioni principali:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possesso della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenti anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale.

2. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito:

a) ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti);

b) al coniuge, ancorché separato o divorziato;

c) agli affini entro il secondo grado (suoceri; generi e nuore).

**Art. 23 .- DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione: se l'unità immobiliare è

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 25

#### **Art. 25 .- VERSAMENTO EFFETTUATO DA UN CONTITOLARE,**

1. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto d'imposizione il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta dovuta ha piena efficacia liberatoria degli altri comproprietari o contitolari, a condizione che siano comunicati al Comune i nominativi dei soggetti interessati.

2. Qualora uno o più comproprietari o contitolari versino l'importo dagli stessi dovuto, il soggetto che ha effettuato il versamento di cui al precedente comma può ottenere il rimborso della maggiore imposta pagata rispetto a quella di sua competenza.

Art. 26

#### **Art. 26 .- SOGGETTI IN SITUAZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO SOCIALE**

1. Il Comune può eccezionalmente consentire il pagamento dell'imposta dovuta in quattro rate di eguale importo da versare nei mesi di luglio, ottobre, dicembre e gennaio dell'anno successivo, senza addebito di interessi, su richiesta dell'interessato che si trovi in una delle condizioni economico sociali indicate nel secondo comma. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il soggetto decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Il soggetto interessato può in ogni momento estinguere il debito in unica soluzione.

2. Il soggetto che può beneficiare del pagamento rateale dell'imposta di cui al comma precedente è la persona fisica che si trova in situazioni di disagio economico sociale determinate dalle seguenti condizioni:

a) titolare di reddito familiare imponibile IRPEF inferiore a £. 10.000.000; b) componente di nucleo familiare composto da più persone delle quali almeno n.4 a carico. La sussistenza delle condizioni di cui al presente comma è dimostrata dal soggetto interessato con la presentazione di idonea documentazione ovvero di apposita autocertificazione che l'Amministrazione si riserva di verificare.

Art. 27

#### **Art. 27 .- DEVOLUZIONE QUOTA DEL GETTITO**

1. Per il potenziamento dell'ufficio comunale tributi in sede di approvazione del bilancio è stabilita la quota, entro il limite del 1% dell'imposta che sarà riscossa nell'esercizio, da destinare con le modalità di cui al successivo articolo 28 al fine suddetto.

Art. 28

#### **Art. 28 .- POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTI**

1. L'importo determinato con le modalità di cui all'articolo precedente è destinato, per una quota non inferiore al 50% determinata annualmente dalla Giunta comunale, all'acquisizione di materiale informativo ed informatico, attrezzature e macchinari da adibire all'utilizzo dell'ufficio tributi del comune e per interventi formativi destinati dipendenti addetti

all'utilizzo dell'ufficio tributi del comune e per interventi formativi destinati dipendenti addetti al medesimo ufficio, nonché alla costituzione e gestione della banca dati inerente l'applicazione dell'imposta anche mediante collegamenti con i sistemi informatici immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

2. La restante quota del 50% è attribuita al personale addetto all'ufficio tributi quale compenso incentivante, da corrispondere in aggiunta ai fondi aventi tali finalità previsti dai contratti collettivi di lavoro.

3. Le somme destinate al personale sono attribuite a ciascun dipendente con le modalità stabilite annualmente dalla Giunta.

Art. 29

#### **Art. 29 .- ACCERTAMENTO PER OMESSO, PARZIALE O TARDIVO VERSAMENTO**

Il comune entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale si riferisce l'imposizione, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento liquidando l'imposta o la maggiore imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi.

Art. 30

#### **Art. 30 .- COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI CONCERNENTI LA SOGGETTIVITÀ PASSIVA**

1. Entro la fine del mese di dicembre di ciascun anno i contribuenti devono comunicare al Comune le variazioni nella titolarità dei diritti reali relativi agli immobili soggetti al tributo, e le cause che hanno determinato il diritto ad un'esenzione ovvero quelle che hanno fatto cessare. L'unità immobiliare deve essere identificata attraverso i suoi dati catastali ovvero, in mancanza di detti dati e se si tratta di unità immobiliare urbana attraverso l'indirizzo, il numero civico, il piano, la scala e l'interno.

2. E' in facoltà della Giunta di approvare, su proposta del funzionario responsabile all'applicazione del tributo, il modello per la comunicazione di cui al comma prece ente, ma sono valide anche le comunicazioni redatte senza l'impiego del modello, sempre che contengano tutti i dati necessari.

3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte dal soggetto passivo e possono essere spedite per lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, ovvero presentate al Comune che è tenuto a rilasciare ricevuta. In caso di mancata sottoscrizione della comunicazione, il Comune invita l'interessato a regolarizzarla, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni. Se l'interessato non la regolarizza nel termine assegnatogli, la comunicazione è considerata nulla a tutti gli effetti.

4. Il funzionario responsabile dell'applicazione del tributo ricorda alla cittadinanza l'esecuzione dell'adempimento previsto da questo articolo con manifesti da far affiggere almeno quindici giorni prima e con altre forme di informazione.

Art. 31

#### **Art. 31 .- AUTORE DELLA VIOLAZIONE**

1. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione

violazione.

2. Le violazioni riferite da disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, se commesse dopo il 1 aprile 1998. Le sanzioni relative a violazioni commesse prima di tale data sono irrogate direttamente alla società, associazione od ente con i procedimenti di cui ai successivi articoli 35 e 36.

3. L'individuazione dell'autore della violazione è effettuata in conformità del D.Lgs.18 dicembre 1997, n.472, e successive modificazioni; si applicano altresì le disposizioni previste per l'individuazione degli altri soggetti obbligati, anche solidalmente, al pagamento della sanzione.

Art. 32

### **Art. 32 .- PRINCIPIO DI LEGALITÀ**

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

4. La disposizione più favorevole di cui al precedente comma è individuata nella norma che, applicata alla violazione in esame, comporta l'irrogazione della sanzione di minore importo. La sanzione è irrogata con il procedimento previsto dall'art.35 o 36, ivi compreso quanto stabilito in caso di definizione agevolata.

Art. 33

### **Art. 33 .- CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE**

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo:

- a) alla gravità della violazione;
- b) all'opera svolta dal trasgressore per eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa;
- c) alla personalità del trasgressore;
- d) alle condizioni economiche e sociali del trasgressore.

2. La gravità della violazione è desunta:

- a) dall'entità del tributo dovuto e non versato.

La sanzione è applicata nella misura:

1) minima, nel caso in cui l'ammontare del tributo non versato sia inferiore ad 1 dell'importo dovuto;

2) pari alla media dei limiti minimo e massimo della sanzione, nel caso in cui l'ammontare

2) pari alla media dei limiti minimo e massimo della sanzione, nel caso in cui l'ammontare del tributo non versato sia superiore ad  $1/3$  ed inferiore a  $2/3$  dell'importo dovuto;

3) massima, nel caso in cui l'ammontare del tributo non versato sia superiore a  $2/3$  dell'importo dovuto, ovvero non sia stato versato alcun importo;

b) dalla condotta dell'agente desunta da elementi di fatto.

La sanzione è applicata:

1) nella misura determinata in conformità a quanto previsto dalla precedente lettera a) per il caso di omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, ridotta di  $1/3$  qualora la stessa denuncia sia comunque presentata con un ritardo superiore a trenta giorni, fatto salvo il limite minimo previsto dalla legge, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento delle quali il trasgressore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza;

2) nella misura massima ove il trasgressore abbia tenuto comportamenti o compiuto atti rivolti a nascondere la violazione ovvero ad impedire o rendere difficoltosa l'attività accertativa dell'ufficio comunale;

3) nella misura risultante dall'applicazione della precedente lettera a) ridotta di  $1/5$ , fatto salvo, comunque, il limite minimo previsto dalla legge, ove il trasgressore abbia favorito l'attività accertativa acconsentendo ad ispezioni, richieste di accesso e verifiche materiali, ovvero abbia provveduto alla esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti od alla compilazione e restituzione al Comune di questionari.

3. L'opera svolta dal trasgressore per eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa è valutata in relazione alle seguenti attività poste in essere dal medesimo soggetto:

a) richiesta di chiarimenti presentata al Comune in merito alle disposizioni violate;

b) ogni altro comportamento idoneo ad eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa.

Nel caso in cui tali attività siano poste in essere prima della contestazione della violazione la

sanzione applicabile ai sensi del precedente comma 2 è ridotta di  $1/5$  del suo ammontare, fatto

salvo, comunque, il limite minimo previsto dalla legge.

4. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali. La sanzione è quindi applicata nella misura massima ai trasgressori che, in relazione ad accertamenti divenuti definitivi, risultano aver già commesso violazioni della medesima disposizione ovvero comportanti il mancato versamento del tributo comunale.

5. La sanzione è applicata nella misura minima ai trasgressori che risultano essere in almeno una delle condizioni di cui al comma 2 dell'art.26;

6. Per le violazioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo dovuto si applica la sanzione nella misura minima prevista dalla legge.

7. Nel caso in cui le disposizioni di cui ai precedenti commi prevedano l'applicazione di differenti misure di sanzione, quest'ultima è determinata nella misura maggiore, fatta salva l'applicazione della misura nei casi di cui ai precedenti commi 5 e 6.

8. La sanzione determinata in conformità ai precedenti commi è aumentata di  $1/5$  nel

8. La sanzione determinata in conformità ai precedenti commi è aumentata di 1/5 nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, è incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 35, 36, 37, o in dipendenza di eventuale adesione all'accertamento o di ravvedimento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle medesime disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

9. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, circostanze per le quali quest'ultima risulti superiore al triplo del tributo dovuto, la sanzione è ridotta a tale misura (triplo del tributo);

10. Non è dovuto il pagamento di sanzioni di importo inferiore a £. 20.000, in applicazione dell'art. 17, comma 88, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 34

#### **Art. 34 .- CONCORSO DI VIOLAZIONI E CONTINUAZIONE**

1. E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata di 1/4 chi, con la sola azione od omissione, violi diverse disposizioni anche relative a tributi locali differenti ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo dovuto. Per violazione più grave si intende quella che comporta l'applicazione della sanzione di maggiore importo.

2. Alla sanzione prevista dal comma precedente soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

3. nei casi di cui ai precedenti commi, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi locali, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento quella più grave aumentata di 1/5.

4. Se le violazioni riguardano periodi d'imposta diversi, la sanzione base alla quale riferire la maggiorazione di cui al primo comma è aumentata della metà.

5. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione. L'effetto interruttivo si realizza con la notifica o consegna:

a) dell'atto di contestazione di cui al successivo art.35;

b) dell'avviso di irrogazione delle sanzioni contestuale all'avviso di accertamento del tributo, di cui al successivo art.36.

6. Nei casi previsti dal precedente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

Art. 35

#### **Art. 35 .- CONTESTAZIONE DELLE SANZIONI**

1. Il Comune notifica atto di contestazione delle sanzioni con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Il procedimento di cui al presente articolo è attivato obbligatoriamente per l'irrogazione delle sanzioni non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.

determinazione o sul pagamento del tributo.

2. L'atto di contestazione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Nel caso in cui i contestazione riguardi una violazione che incide sulla determinazione o sul pagamento del tributo, l'atto è notificato anche ai soggetti obbligati in solido. Se la notificazione è eseguita entro la data di cui sopra ad almeno uno degli autori o soggetti obbligati in solido, il predetto termine è prorogato di un anno.

3. Il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido, entro 60 giorni dalla notificazione possono alternativamente:

a) definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad 1/4 della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad 1/4 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata è applicabile alle sole violazioni per le quali è prevista dalla disciplina di ciascun tributo; la sua applicazione impedisce l'irrogazione, da parte del Comune, delle eventuali sanzioni accessorie;

b) produrre al Comune deduzione difensive. Il Comune decide in merito a tali deduzioni e nel caso che le ritenga fondate modifica od annulla l'atto di contestazione. In tal caso non è ammessa la presentazione immediata del ricorso di cui alla successiva lettera c). Qualora le deduzioni non siano ritenute fondate, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga le sanzioni con atto motivato, a pena di nullità, anche in relazione al contenuto delle deduzioni presentate. La notificazione di tale atto è effettuata nei confronti di tutti i soggetti ai quali è stato originariamente notificato l'atto di contestazione, indipendentemente dal fatto che solo alcuni di essi abbiano presentato deduzioni difensive;

c) proporre ricorso alla competente commissione tributaria. Nel caso in cui il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido non siano attivati in uno dei modi indicati alle lettere precedenti entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, il Comune procede alla riscossione delle sanzioni irrogate.

Art. 36

#### **Art. 36 .- IRROGAZIONE IMMEDIATA**

1. Le sanzioni collegate al tributo al quale si riferiscono possono essere irrogate senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità, notificato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

2. Il procedimento di cui al primo comma è attivato dal responsabile dell'imposta, limitatamente alle sanzioni collegate all'ammontare del tributo, ove lo stesso ritenga opportuno, per motivi di funzionalità, speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, provvede all'irrogazione delle sanzioni contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, e quando la sanzione si riferisce al mancato o tardivo versamento del tributo.

3. Il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido, possono definire la controversia in modo agevolato con il pagamento di un importo pari ad 1/4 della sanzione irrogata e comunque non inferiore a 1/4 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi, entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento.

4. Contro il provvedimento di cui al primo comma è ammesso ricorso in conformità a quanto previsto all'art. 18 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472.

**Art. 37 .- MANCATO O TARDIVO PAGAMENTO DEL TRIBUTO**

1. Per la violazione consistente nel mancato pagamento o di una sua frazione nel termine previsto, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

2. La sanzione di cui al primo comma è ridotta:

a) ad 1/8 se il pagamento è eseguito nel termine di 30 giorni dalla data in cui doveva essere effettuato;

b) ad 1/6 se il pagamento è eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dal mancato versamento, sempreché la violazione non sia già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo e degli interessi.

per i quali risultino scaduti i relativi termini per l'applicazione del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472.

2. La sussistenza dei fatti, dati od elementi oggettivi di cui alla lettera a) del precedente comma è accertata dall'ufficio tributi e dallo stesso indicata nell'atto di adesione. Il valore imponibile è determinato sulla base di un'apposita relazione predisposta dall'ufficio tributi d'intesa con l'ufficio tecnico dell'ente, allegata all'atto di adesione, nella quale è indicato ogni elemento utile per la motivata determinazione del medesimo valore.

3. Per gli accertamenti avviati su iniziativa del contribuente sono applicabili, per entrambe le fattispecie di cui al precedente primo comma, le riduzioni delle sanzioni nelle misure più favorevoli allo stesso soggetto previste dal secondo comma dello stesso art.43.

4. L'accertamento con adesione non può essere applicato nei confronti del contribuente che, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 del D.Lgs.18 dicembre 1997, n.472, e successive modificazioni, o in dipendenza di adesione all'accertamento.

Art. 40

#### **Art. 40 .- RESPONSABILE DELL'IMPOSTA**

1. Il responsabile dell'imposta, è competente all'emanazione dei provvedimenti ed all'attivazione delle procedure inerenti l'irrogazione delle sanzioni.

2. Il responsabile dell'imposta determina l'entità della sanzione da irrogare per le diverse fattispecie di violazione in base agli indirizzi ed ai criteri stabiliti nel presente regolamento, ed in conformità alle disposizioni di legge.

Art. 41

#### **Art. 41 .- AVVIO DEL PROCEDIMENTO SU INIZIATIVA DEL COMUNE**

1. Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, l'ufficio tributi invia un invito a comparire, nel quale sono indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 42

#### **Art. 42 .- AVVIO DEL PROCEDIMENTO SU INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE**

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2 perde efficacia. Se è stato presentato ricorso, nell'atto di adesione il contribuente rinuncia espressamente alle spese della lite.

Art. 43

#### **Art. 43 .- ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE. RIDUZIONE DELLE SANZIONI**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile dell'applicazione del tributo.
2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. Se l'accertamento è definito a norma dell'art.41, dell'art.42, comma 1, le sanzioni applicabili sono pari ad un quarto delle sanzioni minime irrogabili. Se l'accertamento è definito a norma dell'art.35, comma 2, le sanzioni sono ridotte ad un quarto di quelle irrogate.

Art. 44

#### **Art. 44 .- PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE**

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art.37, comma 1, ovvero con il versamento di tutte le rate della dilazione.
2. In caso di omesso pagamento di ciascuna delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'art.36. In tal caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.
3. Entro dieci giorni dal versamento di ciascun importo il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in unica soluzione ovvero dopo il pagamento della prima rata di dilazione.

Art. 45

#### **Art. 45 .- DISPOSIZIONI PER SEMPLIFICARE L'ATTIVITÀ D'ACCERTAMENTO, RIDURNE I COSTI ED ACCELERARE LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI EVASI**

1. Al fine di semplificare l'attività di accertamento e di ridurne i costi, e di accelerare la riscossione dei tributi evasi, delle sanzioni, degli interessi, delle addizionali e degli altri accessori, prima della notificazione degli avvisi di liquidazione dei tributi non versati o versati in misura insufficiente, anche in base ai controlli formali delle denunce presentate, nonché degli avvisi d'accertamento d'ufficio e delle rettifiche delle denunce infedeli, incomplete od inesatte, è in facoltà del Comune di predisporre, un elenco dei soggetti destinatari degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica o d'ufficio.
2. L'elenco comprende le generalità del contribuente, il periodo d'imposta, il tributo, addizionali, le sanzioni e gli interessi accertati, ed è messo a disposizione del pubblico mediante deposito presso l'ufficio tributi per un periodo non inferiore a 30 giorni. La pubblicazione di detto elenco è data avviso ai contribuenti mediante opportuna forma di

pubblicazione di detto elenco è dato avviso ai contribuenti mediante opportune forme di divulgazione, come manifesti, comunicati a mezzo stampa, radio e simili.

3. E' in facoltà del contribuente di prevenire l'accertamento, pagando entro il periodo di pubblicazione dell'elenco un importo pari alla somma:

a) del tributo accertato, delle addizionali e degli altri eventuali accessori;

b) di un ottavo della sanzione indicata;

c) della metà degli interessi liquidati.

4. La quietanza dev'essere depositata o trasmessa all'ufficio tributi, in originale od in fotocopia perfettamente leggibile, entro dieci giorni dal pagamento, il quale preclude l'azione di accertamento.

Art. 46

#### **Art. 46 .- DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE IL RAVVEDIMENTO**

1. le riduzioni delle sanzioni amministrative previste dall'art.13 del D.Lgs.18 dicembre 1997, n. 472, si applicano, anche oltre i termini ivi previsti, e fino a quando il comune non ha iniziato attività di controllo.

Art. 47

#### **Art. 47 .- INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO DEL TRIBUTO**

1. Per il ritardato pagamento dell'I.C.I., si applica, per ogni semestre compiuto, del 2,5% semestrale, previsto dall'art.3, comma 141, della legge 23 dicembre 1996, n.662.

2. Il tasso d'interesse di cui al comma precedente si applica anche per i periodi di morosità maturati prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 della legge 8 maggio 1998, n, 146.

Art. 48

#### **Art. 48 .- INTERESSI PER MANCATO PAGAMENTO DI SANZIONI**

1. Le sanzioni accertate prima del 1° aprile 1998, non producono interessi né dalla data di riferimento della violazione, né dalla data in cui erano state irrogate e non pagate.

Art. 49

#### **Art. 49 .- INTERESSI PER RITARDATO RIMBORSO**

1. La misura degli interessi previsti dall'art.48 si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto del tributo corrisposto e non dovuti.

Art. 50

#### **Art. 50 .- ANNULLAMENTO E RINUNCIA AGLI ATTI IN VIA DI AUTOTUTELA**

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il Comune annulla in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi e rinuncia all'imposizione nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto dell'imposta;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione dei pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

Art. 51

#### **Art. 51 .- CIRCOSTANZE NON OSTATIVE ALL'ANNULLAMENTO**

1. Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:

- a) la definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;
- b) il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.
- c) la pendenza del giudizio;
- d) l'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato.

Art. 52

#### **Art. 52 .- PROCEDIMENTO**

1. Le eventuali domande d'annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al Funzionario responsabile.

2. Del l'annullamento o della rinuncia all'imposizione è data comunicazione, da parte del Funzionario responsabile all'interessato ed all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.

3. Entro la fine di ciascun trimestre il Funzionario responsabile presenta alla Giunta una relazione sugli atti annullati nel periodo precedente, indicando il valore economico dei diritti venuti meno ed i motivi che hanno consigliato l'annullamento o la rinuncia all'imposizione.

Art. 53

#### **Art. 53 .- CESSIONE DI AZIENDA**

1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo di azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti del Comune per il tributo di sua competenza.

3. Il cessionario può richiedere al Comune un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il Comune tenuto a rilasciare entro 40 giorni dalla richiesta il certificato che, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il medesimo certificato non si è rilasciato dall'ente entro il termine predetto.

Art. 54

#### **Art. 54 .- RAPPORTI ESAURITI**

1. Per gli accertamenti già notificati continuano ad applicarsi le norme vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento. Se le somme accertate non sono state ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è in facoltà del soggetto obbligato di richiedere l'applicazione della norma più favorevole fra quella già applicata e quella risultante dal presente regolamento, compreso l'art.48, comma 1. Non sono in ogni caso ammessi rimborsi di somme già pagate.

Art. 55

#### **Art. 55 .- ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999.